



MUNICIPALITÀ 7

Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno

Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 03 DEL 09/06/2020

Oggetto: Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con Vegezio s.r.l. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo ricadenti nel territorio della Municipalità 7 Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno. **Sospensione del contratto per Emergenza Sanitaria Covid-19.**

Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7,

Premesso che:

all'esito dell'espletamento delle operazioni della procedura ad evidenza pubblica, all'uopo bandita, con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 23/12/2019, IG n. 2752 del 30/12/20, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2020 in favore dei piccoli frequentanti gli asili nido comunali, degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine, nonché del personale scolastico statale e comunale avente titolo della Municipalità 7, alla Ditta VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631;

con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 03/01/20 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, la ditta Vegezio S.r.l. all'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio di refezione scolastica di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 12/2019, nelle more della stipula contrattuale, con decorrenza dal 07/01/2020;

in data 28 maggio 2020 è stato stipulato il contratto Rep. 86397 relativo al servizio di refezione scolastica di che trattasi con la ditta Vegezio S.r.l.;

nel corso dell'anno scolastico e durante l'erogazione del servizio di refezione scolastica è intervenuta la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, sono state dettate le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n.13 (la cui attuazione è stata demandata nel tempo ai DD.P.C.M. del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, nonché alla Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e alla Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute 22 marzo 2020);

nello specifico:

- con DPCM 4 marzo 2020, nell'ambito delle misure adottate dal Governo, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo;
- con DPCM 9 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 con DPCM 8 marzo 2020, compresa la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM 1 aprile 2020, n.19 la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata confermata fino al 13 aprile 2020;
- con DPCM 10 aprile 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prolungata fino a tutto il 3 maggio 2020;

- con DPCM 26 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prorogata fino al 17 maggio;
- con DPCM 17 maggio 2020 è stata prorogata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

Preso atto che:

i servizi educativi per l'infanzia nonché le scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, che insistono sul territorio cittadino, sono chiusi a far data dal 5 marzo 2020 per sospensione delle attività didattiche motivata dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza; conseguentemente l'erogazione del servizio di refezione scolastica è di fatto interrotta a decorrere dal 5.3.2020;

i provvedimenti governativi succedutisi nel tempo hanno di volta in volta differito per un breve periodo il termine di sospensione delle attività didattiche;

la reiterata sospensione, motivata dal necessario monitoraggio dell'andamento dell'evento epidemiologico, soltanto ad oggi da effettiva contezza della circostanza che le attività didattiche non riprenderanno in tempo utile per onorare le prestazioni di cui al Contratto, il cui termine di scadenza è fissato al 30 giugno, in stretta coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche;

Valutato che:

l'emergenza e le misure restrittive da essa derivate configurano una causa di forza maggiore, in quanto tale non imputabile ai soggetti obbligati, che ha imposto e giustificato il mancato adempimento della prestazione;

stante la interruzione del servizio, occorre valutare prioritariamente la sussistenza dell'interesse della stazione appaltante a conservare la prestazione e quali siano gli strumenti più idonei a mantenere in vita il contratto in vista del ritorno alla normalità, posto che ricorrerebbero le condizioni per lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta;

la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, prevista dal Codice Civile, appare non meritoria di valutazione perché residua l'interesse alle prestazioni in via immediata alla ripresa delle attività e non è concretamente percorribile la ricerca, tempestiva, di altro aggiudicatario, allo stato parimenti ed oggettivamente rallentata e compromessa dall'attuale stato di emergenza;

al di là del codice Civile, gli effetti e la sorte del contratto, per l'incidenza delle cause di forza maggiore, sono previsti e disciplinati dal D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti;

l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 individua e disciplina la sospensione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili all'atto della stipulazione del contratto che impediscano in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni sempre che sussista l'interesse pubblico alla prosecuzione del contratto;

la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della stessa si dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione di nuovo termine contrattuale;

il Decreto Legge n.18 del 17 marzo "Cura Italia" all'art. 91 (*"Disposizione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici"*), comma 1, dispone tra l'altro che: *"... il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connessi a ritardati o omessi adempimenti"*;

la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 conferma l'applicabilità, in fase di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e durante tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016;

la disciplina della sospensione ex art. 107 D.Lgs. 50/2016 può essere mutuata, per la parte applicabile ai servizi, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.3.2018 (Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*) che all'art. 10 ha previsto che la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali per un numero di giorni quantificato attraverso il rapporto lavori eseguiti/da eseguire/cronoprogramma;

Ritenuto che:

ricorrano, nell'esecuzione del Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020, le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto ascritte alla emergenza Covid-19;

sussistano le ragioni di pubblico interesse al mantenimento del Contratto per garantire l'erogazione del servizio all'avvio delle attività didattiche;

il ricorso alla sospensione del contratto, legittimato dalla sussistenza di circostanze speciali e cause di forza maggiore, parimenti legittime in quanto acclerate e definite tali dalla normativa in tema di emergenza, appare più rispondente a norma ed anche alle necessità della Stazione Appaltante;

il ricorso alla sospensione, con la disponibilità dell'importo contrattuale residuo e con la indicazione di nuovo termine contrattuale consente l'impiego immediato delle risorse alla ripresa delle attività, nelle more dell'espletamento di selezione per l'individuazione di altro aggiudicatario per l'anno 2021;

Dato atto che:

il servizio di refezione scolastica per cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, dal 5 marzo 2020 data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e sanitaria in corso, non ha potuto essere erogato secondo le disposizioni normative e contrattuali;

a seguito della sospensione ogni reciproca obbligazione è da considerarsi temporaneamente interrotta e l'affidamento del servizio potrà essere ripreso alla cessazione delle misure restrittive che hanno decretato la sospensione delle attività scolastiche cui è servente la prestazione contrattualizzata;

la scadenza dell'affidamento verrà quindi posticipata per durata equivalente al periodo di sospensione;

Visti:

le disposizioni vigenti a livello nazionale, regionale e comunale dettate per l'emergenza epidemiologica, l'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

l'art. 91 comma 1 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ;

l'art. 107 del T.U. 267/2000;

Attestata

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente,

Espletata

l'istruttoria dal Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7,

Valutata

preventivamente l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, all'adozione del presente atto,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e reiterate:

DARE ATTO che il servizio di refezione di cui al contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 è di fatto sospeso dal 5 marzo 2020;

DISPORRE la sospensione temporanea del suddetto Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 7 **Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno**;

SOSPENDERE temporaneamente dal 5 marzo 2020 l'esecuzione del contratto di servizio di cui sopra e di tutte le obbligazioni e diritti ad esse inerenti e conseguenti;

DIFFERIRE il termine del contratto *de quo* per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma (gennaio/giugno 2020) per effetto della sospensione per emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e con espressa salvezza delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021;

STABILIRE che non va riconosciuto alcun indennizzo alla ditta appaltatrice in ragione della sospensione e/o della ripresa del servizio all'avvio delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2020/2021;

DARE ATTO, ALTRESÌ, che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa per l'Amministrazione;

NOTIFICARE il presente provvedimento alla società **VEGEZIO s.r.l.**, in persona del legale rappresentante sig. **Vegezio Luigi**, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631, per la sottoscrizione per accettazione che equivale a verbale di sospensione temporanea del servizio di cui al rapporto contrattuale in essere.

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente
dott. Massimo Pacifico

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.82/2005.



MUNICIPALITÀ 7

Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno

Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 002 del 23/12/2020

Oggetto: Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con Vegezio s.r.l. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo ricadenti nel territorio della Municipalità 7 Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno.

Sospensione del contratto per Emergenza Sanitaria Covid-19.

Impegno di spesa di € 656.625,15, comprensivo di oneri della sicurezza per € 13.320,04 e di IVA al 4% per € 25.254,81, sul capitolo 104201/7, denominato “Municipalità VII - Refezione scolastica scuole comunali dell'infanzia e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ril.iva - rif.entrata cap.1770”, cod. bil. 04.06-1.03.02.15.006, bilancio 2020-2022 annualità 2021.

Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7,

Premesso che:

- all'esito dell'espletamento delle operazioni della procedura ad evidenza pubblica, all'uopo bandita, con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 23/12/2019, IG n. 2752 del 30/12/20, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2020 in favore dei piccoli frequentanti gli asili nido comunali, degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine, nonché del personale scolastico statale e comunale avente titolo della Municipalità 7, alla Ditta VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 03/01/20 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, la ditta Vegezio S.r.l. all'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio di refezione scolastica di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 12/2019, nelle more della stipula contrattuale, con decorrenza dal 07/01/2020;
- in data 28 maggio 2020 è stato stipulato il contratto Rep. 86397 relativo al servizio di refezione scolastica di che trattasi con la ditta Vegezio S.r.l.;
- nel corso dell'anno scolastico e durante l'erogazione del servizio di refezione scolastica è intervenuta la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, sono state dettate le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n.13 (la cui attuazione è stata demandata nel tempo ai DD.P.C.M. del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, nonché alla Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e alla Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute 22 marzo 2020);
- nello specifico:
 - con DPCM 4 marzo 2020, nell'ambito delle misure adottate dal Governo, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo;
 - con DPCM 9 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 con DPCM 8 marzo 2020, compresa la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
 - con DPCM 1 aprile 2020, n.19 la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata confermata fino al 13 aprile 2020;
- con DPCM 10 aprile 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prolungata fino a tutto il 3 maggio 2020;

- con DPCM 26 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prorogata fino al 17 maggio;
- con DPCM 17 maggio 2020 è stata prorogata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

Preso atto che:

- i servizi educativi per l'infanzia nonché le scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, che insistono sul territorio cittadino, sono stati chiusi a far data dal 5 marzo 2020 per sospensione delle attività didattiche motivata dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- conseguentemente l'erogazione del servizio di refezione scolastica è di fatto interrotta a decorrere dal 5.3.2020;
- i provvedimenti governativi succedutisi nel tempo hanno di volta in volta differito per un breve periodo il termine di sospensione delle attività didattiche protrattosi sino alla fine dell'a.s. 2019/2020;
- le attività didattiche non sono riprese in tempo utile per onorare le prestazioni di cui Contratto, il cui termine di scadenza era fissato al 30 giugno, in stretta coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche;

Valutato che:

- l'emergenza e le misure restrittive da essa derivate configurano una causa di forza maggiore, in quanto tale non imputabile ai soggetti obbligati, che ha imposto e giustificato il mancato adempimento della prestazione;
- stante la interruzione del servizio, è stata valutata prioritariamente la sussistenza dell'interesse della stazione appaltante a conservare la prestazione e gli strumenti più idonei a mantenere in vita il contratto in vista del ritorno alla normalità, posto che, in alternativa, sarebbero ricorse le condizioni per lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta;
- la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, prevista dal Codice Civile, è apparsa non meritoria di valutazione perché residuava – e permane – l'interesse alle prestazioni in via immediata alla ripresa delle attività e non è concretamente percorribile la ricerca, tempestiva, di altro aggiudicatario, allo stato parimenti ed oggettivamente rallentata e compromessa dal perdurante stato di emergenza;
- gli effetti e la sorte del contratto, per l'incidenza delle cause di forza maggiore, sono previsti e disciplinati dal D. Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti e dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 che individua e disciplina la sospensione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili all'atto della stipulazione del contratto che impediscano in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni sempre che sussista l'interesse pubblico alla prosecuzione del contratto;
- la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della stessa si dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione di nuovo termine contrattuale;
- anche il Decreto Legge n.18 del 17 marzo "Cura Italia" all'art. 91 (*"Disposizione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici"*), comma 1, dispone tra l'altro che: *"... il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del*

debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connessi a ritardati o omessi adempimenti”;

- la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 conferma l'applicabilità, in fase di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e durante tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016;

- la disciplina della sospensione ex art. 107 D.Lgs. 50/2016 può essere mutuata, per la parte applicabile ai servizi, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.3.2018 (Regolamento recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”) che all'art. 10 ha previsto che la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali per un numero di giorni quantificato attraverso il rapporto lavori eseguiti/da eseguire/cronoprogramma;

Ritenuto che:

- ricorrano, nell'esecuzione del Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020, le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto ascritte alla emergenza Covid-19;

- sussistano le ragioni di pubblico interesse al mantenimento del Contratto per garantire l'erogazione del servizio all'avvio delle attività didattiche;

- il ricorso alla sospensione del contratto, legittimato dalla sussistenza di circostanze speciali e cause di forza maggiore, parimenti legittime in quanto acclarate e definite tali dalla normativa in tema di emergenza, appare più rispondente a norma ed anche alle necessità della Stazione Appaltante;

- il ricorso alla sospensione, con la disponibilità dell'importo contrattuale residuo e con la indicazione di nuovo termine contrattuale consente l'impiego immediato delle risorse alla ripresa delle attività, nelle more dell'espletamento di selezione per l'individuazione di altro aggiudicatario per l'anno 2021;

Dato atto che:

- il servizio di refezione scolastica per cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, dal 5 marzo 2020 data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e sanitaria in corso, non ha potuto essere erogato secondo le disposizioni normative e contrattuali;

- a seguito della sospensione ogni reciproca obbligazione è da considerarsi temporaneamente interrotta e l'affidamento del servizio potrà essere ripreso alla cessazione delle misure restrittive che hanno decretato la sospensione delle attività scolastiche cui è servente la prestazione contrattualizzata;

- la scadenza dell'affidamento verrà quindi posticipata per durata equivalente al periodo di sospensione;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 3 del 09 giugno 2020, IG n. 161 dell'11/06/2020 per le motivazioni di cui sopra è stata disposta la sospensione temporanea del Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA:

00461410631 avente ad oggetto refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 7;

- con la medesima determinazione è stato, altresì, differito il termine del contratto *de quo* per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma (gennaio/giugno) per effetto della sospensione per emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e con espressa salvezza delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021;

- il servizio di refezione scolastica per il corrente anno scolastico 2020/2021 a tutto dicembre 2020 non è stato ancora ripreso;

Ritenuto che:

- per effetto della sospensione e della mancata ripresa del servizio di refezione, motivata da cause di forza maggiore non ascrivibili né imputabili ad alcuno dei contraenti, è efficace ed operante il differimento del termine del contratto per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio (5 marzo – 30 giugno 2020);

- per effetto della persistenza del vincolo contrattuale il crono programma e le relative prestazioni possono essere onorate nell'anno 2021 in coincidenza con la ripresa delle attività didattiche, e fatte salve le prescrizioni in materia di misure per l'emergenza pandemica imposte da leggi ed ordinanze;

Valutato che:

- il mantenimento del vincolo obbedisce all'interesse pubblico di assicurare un servizio servente al diritto allo studio in vista della ripresa delle attività didattiche a gennaio 2021;

- la ripresa del Contratto nell'anno 2021, in costanza dell'anno scolastico 2020/2021, soggiace ed è condizionata dalla necessità di impegnare la spesa di € 656.625,15 che costituisce la differenza tra l'importo aggiudicato e contrattualizzato al netto delle prestazioni già onorate e liquidate dal 7 gennaio al 4 marzo 2020;

- la spesa di Euro 656.625,15 trova capienza sul bilancio 2020- 2022, annualità 2021, e va impegnata sull'annualità 2021;

- risulta registrato l'impegno n. 6434/2019 di € 488.488,00 sul bilancio 2020, annualità 2020, sul capitolo 104201/7 in favore della Ditta Vegezio s.r.l. a copertura della spesa della refezione scolastica per l'ultimo trimestre 2020, al netto della riduzione di € 168.137,15 richiesta con nota trasmessa al Dipartimento Ragioneria – Ragioniere Generale con PG/2020/525330 del 03/08/2020;

Visti:

- le disposizioni vigenti a livello nazionale, regionale e comunale dettate per l'emergenza epidemiologica,

- l'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

- l'art. 107 del T.U. 267/2000;

- la Nota Prot. PG/2020/720123 del 30.10.2020 a firma del Segretario generale e Direttore Generale nella parte in cui, per effetto della sospensione e del differimento contrattuale operato con determine Dirigenziali si esprime sulla ultrattività dei contratti di refezione sospesi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente,

Espletata l'istruttoria dal Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7;

Valutata preventivamente l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e reiterate, in virtù e per gli effetti della determina n. 3 del 09/06/2020, di sospensione del Contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con VEGEZIO s.r.l., per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma per effetto della emergenza Covid 19 e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e con espressa salvezza delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021:

Disimpegnare l'importo di € **488.488,00**, comprensivo di oneri della sicurezza e di Iva al 4%, sul capitolo 104201/7 denominato "*Municipalità VII - Refezione scolastica scuole comunali dell'infanzia e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ril.iva - rif.entrata cap.1770*", cod. bil. 04.06-1.03.02.15.006, impegno n. 6434/19, Bil. 2020, annualità 2020, corrispondente alla differenza tra l'importo contrattuale e quello già liquidato per le prestazioni rese dal 7 gennaio al 4 marzo 2020, al netto dell'importo di € 168.137,15 già disimpegnato con nota PG/2020/525330 del 03/08/2020 trasmessa al Dipartimento Ragioneria – Ragioniere Generale;

Impegnare sul bilancio 2020- 2022, annualità 2021, l'importo di € **656.625,15**, comprensivo di oneri della sicurezza per € 13.320,04 e di IVA al 4% per € 25.254,81, sul citato capitolo 104201/7, cod. bil. 04.06-1.03.02.15.006 - corrispondente alla differenza tra l'importo contrattuale e quello già liquidato per le prestazioni rese dal 7 gennaio al 4 marzo 2020 - in favore della Ditta VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631, per il contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con la suddetta Ditta per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 7, per l'espletamento delle prestazioni relative al crono programma oggetto di sospensione;

Stabilire che non va riconosciuto alcun indennizzo alla ditta appaltatrice in ragione della sospensione e/o della ripresa del servizio nell'anno scolastico 2020/2021.

Notificare il presente provvedimento alla società VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631, per la sottoscrizione per accettazione.

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente
dott. Massimo Pacifico

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.82/2005.



MUNICIPALITÀ 7
Miano – Secondigliano - S. Pietro a Patierno

Servizio Gestione Attività Territoriali

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 7 del 12/10/2021

OGGETTO: Ripresa del servizio di refezione in favore degli alunni delle scuole comunali dell'infanzia e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo, nell'ambito della Municipalità 7, affidato alla Società Vegezio S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 12 del 23/12/19, I.G. n. 2752 del 30/12/19, **con decorrenza dal 11 ottobre 2021.**

Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali,

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 9 del 15/07/19, registrata all'I.G. con n. 1249 del 22/07/19, a firme congiunte dei Dirigenti dei Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità, è stata indetta gara in dieci lotti, mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, per il periodo gennaio/giugno 2020, in favore degli alunni delle scuole comunali dell'infanzia e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo, rispettivamente delle dieci Municipalità cittadine;

- con determinazione dirigenziale n. 12 del 23/12/2019, IG n. 2752 del 30/12/20, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di refezione scolastica per il periodo **gennaio/giugno 2020** in favore dei piccoli frequentanti gli asili nido comunali, degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali cittadine, nonché del personale scolastico statale e comunale avente titolo della Municipalità 7, alla Ditta VEGEZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Vegezio Luigi, nato a Napoli il 04/02/1935, con sede legale in Piazza Vittoria 6, Napoli (NA) – 80121, P. IVA: 00461410631;

Considerato che:

- con disposizione dirigenziale n. 1 del 03/01/20 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, la ditta Vegezio S.r.l. all'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio di refezione scolastica di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 12/2019, nelle more della stipula contrattuale, con decorrenza dal 07/01/2020;

- in data 28 maggio 2020 è stato stipulato il contratto Rep. 86397 relativo al servizio di refezione scolastica di che trattasi con la ditta Vegezio S.r.l.;
- nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, i servizi educativi per l'infanzia nonché le scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, che insistono sul territorio cittadino, sono stati chiusi a far data dal 5 marzo 2020 per sospensione delle attività didattiche motivata dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19;

Preso atto che:

- conseguentemente, l'erogazione del servizio di refezione scolastica è stata di fatto interrotta a decorrere dal 5.3.2020;
- i provvedimenti governativi succedutisi nel tempo hanno di volta in volta differito per un breve periodo il termine di sospensione delle attività didattiche protrattosi sino alla fine dell'a.s. 2019/2020;
- le attività didattiche non sono riprese in tempo utile per onorare le prestazioni di cui Contratto, il cui termine di scadenza era fissato al 30 giugno, in stretta coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche;

- con determinazione dirigenziale n. 2 del 23/12/2020, IG 22313 del 31/12/2020, il contratto Rep. 86397 del 28/05/2020 stipulato con Vegezio s.r.l. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo ricadenti nel territorio della Municipalità 7 è **stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19**;

Ritenuto necessario riprendere il servizio di refezione che garantisce l'interesse pubblico di assicurare un servizio servente al diritto allo studio attesa la ripresa delle attività didattiche nell'anno scolastico 2021/2022;

Letti:

- l'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi;
- l'art. 20, comma 7, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in merito all'applicazione delle sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice stesso;

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Servizio Gestione Attività Territoriali;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

DISPONE

per i motivi di cui in premessa:

- di prendere atto della necessità di riprendere il servizio di refezione scolastica con decorrenza dal 11 ottobre 2021, attesa la ripresa delle attività didattiche nell'a.s. 2021/2022 ;
- di autorizzare la ripresa del servizio di refezione scolastica, affidato alla Società Vegezio s.r.l., in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 7, di cui alla determinazione dirigenziale n. 12 del 23/12/19, I.G. n. 2752 del 30/12/19, e relativo contratto rep. 86397 del 28 maggio 2020, **con decorrenza dal 11 ottobre 2021;**
- di trasmettere il presente provvedimento alla società VEGEZIO s.r.l..

Sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente

dott. Giuseppe Arzillo

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARZILLO
Data: 12/10/2021 15:19:22

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.